

**Omologazione risultati gare del 16/12/2018 - 9° giornata di ANDATA - 1° Fase
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE**

Girone 1					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
INIZIATIVE VILLORBA RUGBY	-RUGBY COLORNO F.C. ASD	22 - 5	(3- 1)	Sig. SMUSSI B.	
CUS TORINO ASD	-BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	20 - 10	(3- 2)	Sig. FUSCO S.	
RUGBY RIVIERA 1975 ASD	-ASD RUGBY MONZA 1949	20 - 7	(4- 1)	Sig. BOSIO A.	
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	-VERONA RUGBY SRL SSD	20 - 0	(4- 0)	(Vedi delibera)	
CUS MILANO RUGBY ASD	-C.U.S. PAVIA ASD	5 - 24	(1- 3)	Sig. VANINI C.	

Girone 2					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD (Vedi delibera)	-ASD CUS PISA	111 - 0	(17- 0)	Sig. PANARIELLO R.	
RUGBY BELVE NEROVERDI A.S.D.	-RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L.	RINVIATA D'UFFICIO			
AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.CO-CUSRFERRARA RUGBY ASD		8 - 43	(1- 7)	Sig. PACIFICO M.	
DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD	-ASD MONTEVIRGINIO MINI RUGBY	24 - 15	(4- 2)	Sig. RICCETTI L.	

C L A S S I F I C A Girone 1											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
INIZIATIVE VILLORBA RUGBY	43	9	9	0	0	87	545	20	525	0	9
RUGBY COLORNO F.C. ASD	39	9	8	0	1	77	468	25	443	0	9
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	37	9	7	0	2	69	388	25	363	0	9
CUS TORINO ASD	27	9	6	0	3	32	186	189	-3	0	9
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	19	9	4	0	5	25	145	240	-95	0	9
C.U.S. PAVIA ASD	19	9	4	0	5	26	171	314	-143	0	9
ASD RUGBY MONZA 1949	15	9	3	0	6	19	107	237	-130	0	9
CUS MILANO RUGBY ASD	10	9	2	0	7	24	152	356	-204	0	9
RUGBY RIVIERA 1975 ASD	9	9	2	0	7	24	134	319	-185	4-	9
VERONA RUGBY SRL SSD	4-	9	0	0	9	2	13	584	-571	4-	9

C L A S S I F I C A Girone 2											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	40	8	8	0	0	80	483	19	464	0	8
CUS FERRARA RUGBY ASD	31	8	6	1	1	40	228	81	147	0	8
RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L.	22	7	5	1	1	31	183	85	98	4-	7
RUGBY BELVE NEROVERDI A.S.D.	22	7	5	0	2	27	157	91	66	0	7
DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD	14	8	3	1	4	21	128	216	-88	4-	8
I PUMA BISENZIO RUGBY ASD	11	8	2	0	6	13	92	250	-158	0	8
AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL	6	8	0	2	6	10	68	197	-129	0	8
ASD MONTEVIRGINIO MINI RUGBY	5	8	2	0	6	11	67	237	-170	4-	8
ASD CUS PISA	2	8	1	1	6	4	32	262	-230	4-	8

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD IN DATA 11 DICEMBRE 2018

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società Rugby Donne Etrusche Rugby ASD e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC (due comunicazioni), in data 11 dicembre 2018 e protocollata il 12 dicembre 2018 (prot. 371), con la quale veniva segnalato un comportamento volontario di antigiooco commesso da una giocatrice della Rugby Bologna 1928 s.r.l. che sarebbe stato "lesivo per la sicurezza e l'incolumità delle giocatrici e che preclude ogni tranquillità nell'inclusione di nuove praticanti" e "lesivo per l'immagine del nostro gioco e per il settore femminile: un atteggiamento che è in contrapposizione ai valori che da sempre accompagnano il rugby";

considerato che nell'istanza la società Donne Etrusche Rugby ASD non faceva espressa riserva di trasmettere ulteriore documentazione relativa ai fatti di cui al procedimento (riserva di motivi).

In ragione di ciò il Giudice Sportivo assegnava alle parti i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia e fissava l'udienza di decisione.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD IN DATA 11 DICEMBRE 2018

La prefata ordinanza veniva notificata con comunicazione Pec in data 12 dicembre 2018 (ore 13.03) alla società Donne Etrusche Rugby ASD ed alla società Rugby Bologna 1928 s.r.l. (ore 12.59).

In data 16 dicembre 2018 (ore 12.17), la società Rugby Bologna 1928 s.r.l., a mezzo del Presidente Francesco Paolini, notificava con Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria difensiva ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia.

L'istante afferma che *"... che durante la gara del Campionato di Serie A Femminile R.BOLOGNA 1928 VS DONNE ETRUSCHE del 9/12 u.s, svoltasi alle 14.30 presso il Campo T. Monti - Borghetto Accademia snc, è emerso, dalle riprese video effettuate, un comportamento volontario di antigiooco da parte della giocatrice n. 15 del Bologna nei confronti della giocatrice n. 7 delle Donne Etrusche, che fortunatamente non riportava gravi lesioni. Quanto visto è, secondo noi, lesivo per la sicurezza e l'incolumità delle giocatrici e che preclude ogni tranquillità nell'inclusione di nuove praticanti. inoltre, essendo avvenuto sotto gli spalti e quindi ben visibile dal pubblico, si dimostra lesivo per l'immagine del nostro gioco e per il settore femminile: un atteggiamento che è in contrapposizione ai valori che da sempre accompagnano il rugby."*

Nell'istanza di cui sopra veniva inserito un link con il quale poter visionare l'episodio contestato. Nella seconda comunicazione via PEC veniva inserito un altro link relativo ad uno più ampio spezzone di partita e si precisava il minuto del secondo tempo (23° circa) in cui è accaduto l'episodio contestato

Resisteva con una memoria la Rugby Bologna 1928 s.r.l. la quale osservava, sostanzialmente, che le dichiarazioni e le lamentele dalla società istante fossero infondate per i seguenti motivi *"La segnalazione riguarda il comportamento - ritenuto antisportivo - della giocatrice n.15 Laura Farolfi, cod. FIR 534321, tesserata con la società Rugby Forlì 1979 ASD, ed in regime di tutoraggio con la società Rugby Bologna 1928. L'episodio contestato è avvenuto durante la partita Rugby Bologna 1928 vs. Donne Etrusche disputata a Forlì il e ripreso dagli spalti da persona a me ignota. A riguardo della contestazione sollevata dai dirigenti delle Donne Etrusche, mi preme far notare che:*

- dal filmato si può notare come la Farolfi prima si lamenti dell'irruenza della avversaria n.7 e di una trattenuta da parte sua (si sente distintamente la nostra giocatrice gridare "Lascia"), poi inizi a divicolarsi in modo disordinato, usando mani e gambe; reazione sicuramente irregolare, ma di entità assolutamente limitata;

- l'arbitro si trova a pochissima distanza dal raggruppamento, con lo sguardo rivolto in quella direzione e perciò nelle condizioni migliori per valutare la gravità e la punibilità di un eventuale fallo;

- la giocatrice delle Donne Etrusche protesta in modo molto blando, limitandosi a rivolgere lo sguardo verso l'arbitro, rialzandosi subito dopo dal raggruppamento e tornando a giocare;

- non vi sono strascichi di alcun tipo tra le giocatrici nell'immediato e neppure nel proseguimento dell'incontro.

Credo perciò che le affermazioni della dirigente delle Donne Etrusche, secondo cui il comportamento della Farolfi sia "lesivo per la sicurezza e l'incolumità delle giocatrici" e "precluda ogni tranquillità nell'inclusione di nuove praticanti" siano assolutamente esagerate, così come è senza alcuna motivazione il rischio che questo possa dimostrarsi "lesivo per l'immagine del nostro gioco e per il settore femminile": tutte affermazioni che sembrano fuori luogo e francamente strumentali."

La società Rugby Bologna 1928 s.r.l. sempre in data 17 dicembre 2018 (alle ore 17.10) inviava altra memoria di contenuto sostanzialmente identico a quella precedente.

Con la produzione documentale operata delle parti la fase istruttoria può considerarsi completata.

* * *

Il ricorso è da considerarsi ammissibile e meritevole di accoglimento.

Il procedimento trae origine dall'invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dalla società Donne Etrusche Rugby ASD affinché il Giudice Sportivo provvedesse ad instaurare il procedimento disciplinare avverso una giocatrice tesserata della società Rugby Bologna 1928 s.r.l., rea di aver commesso falli di antigiooco nei confronti di una sua giocatrice.

L'istante in buona sostanza chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione il video dell'incontro, consistente in due clips di diversa durata (una relativa al solo episodio ed una relativa ad una parte dell'incontro sempre riferita all'episodio contestato), al fine di poter riconoscere come antigiooco il comportamento messo in atto dalla giocatrice n. 15 Laura Farolfi della Rugby Bologna 1928 s.r.l. ai danni della propria tesserata n. 7 (Sig.ra Elisa Bartolozzi) ed in ogni caso lesivo dei valori e dello spirito del rugby.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD IN DATA 11 DICEMBRE 2018

La difesa della società Rugby Bologna 1928 s.r.l. non nega l'episodio ma evidenzia che il comportamento della propria giocatrice sarebbe stato causato da una trattenuta dell'avversaria, che avrebbe tentato di divincolarsi in modo "disordinato" ma limitato, che l'arbitro essendo a poca distanza e con lo sguardo verso la ruck era in condizioni di valutare la gravità e punibilità del gesto e che comunque la giocatrice della società Donne Etrusche Rugby ASD si sarebbe lamentata in modo blando.

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore, se non in presenza di evidenti lacune, il rapporto redatto dal direttore di gara, il Sig. Lucio Lasagni, non riporta i fatti contestati dall'istante, ritenendo, dunque, ammissibile la prova televisiva ex art. 41 del Regolamento di Giustizia.

Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha anche inteso ascoltare preliminarmente il giudice di gara, il Sig. Lucio Lasagni.

Il direttore di gara, sentito telefonicamente in data 17.12.2018 (ore 17:10) ha specificato che durante la partita non ha potuto vedere l'episodio contestato perché, sebbene vicino alla ruck, la sua attenzione era presa dalla posizione del pallone e dalla giocatrice della squadra della società Rugby Bologna 1928 s.r.l. che ne impediva la rapida liberazione, e che in ogni caso vi erano altre giocatrici tra lui e le due giocatrici coinvolte nel citato episodio di antigioco.

Il Giudice Sportivo, pertanto, verificato come il fatto descritto nell'istanza non sia stato refertato dal direttore di gara, perché non rilevato, e che per come è stato descritto integrerebbe un fatto violento dallo stesso arbitro non rilevato, ha ritenuto sussistenti i requisiti minimi per utilizzare la prova televisiva, visionato le immagini fornite dalla società Donne Etrusche Rugby ASD.

Dall'analisi delle stesse si evince come durante una ruck, con il Rugby Bologna 1928 s.r.l. schierato alla destra delle immagini, il n. 15 Sig.ra Laura Farolfi nel divincolarsi da una trattenuta di una giocatrice della squadra della società Donne Etrusche Rugby ASD (la n. 7) ha prima utilizzato il proprio gomito destro per colpire la testa dell'avversaria, poi ha spinto verso il basso la testa di questa ed allontanandosi ha infine colpito con una ginocchiata la testa della medesima giocatrice la quale si è lamentata del colpo ricevuto ma può continuare e continua a giocare da quanto è dato di vedere dalle immagini.

L'azione per come visibile a mezzo immagini fornite dall'istante forniscono garanzia tecnica e documentale, poiché sono riferibili a tutta la partita.

Le stesse mettono in evidenza come il fallo di antigioco sia stato **a)** intenzionale e deliberato **b)** è stato usato prima il gomito, poi la mano e poi il ginocchio con una media forza; **c)** la condotta, estranea al gioco (il pallone era dall'altro lato della ruck) è stata completamente portata a termine poiché la giocatrice n. 7 della società Donne Etrusche Rugby ASD è stata colpita in testa, e **d)** la giocatrice n. 7 della società Donne Etrusche Rugby ASD era in una posizione vulnerabile a terra (carponi, anche con la testa ed i capelli verso il basso). Inoltre, si è potuto appurare che l'arbitro sebbene in prossimità della ruck non ha visto l'azione e, anche dalle immagini, si capisce che la sua attenzione è rivolta alla zona dove è situato il pallone e non alla parte opposta della ruck dove si è svolto l'episodio contestato.

Le immagini sono sufficientemente chiare per attestare come l'azione posta in essere dalla tesserata della società Rugby Bologna 1928 s.r.l., la Sig.ra Laura Farolfi sia da considerarsi avulsa dall'azione di gioco e/o, comunque, totalmente estranea al gioco con nessuna attinenza con la pratica del rugby.

Le immagini portano a ritenere responsabile la Sig.ra Laura Farolfi dell'infrazione di cui all'art. 27 lettera k) del Regolamento di Giustizia (qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla) dando una gomitata, art. 27 lettera x) del Regolamento di Giustizia (qualora commetta qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco) dando una manata e art. 27 lettera m) del Regolamento di Giustizia (qualora colpisca con un ginocchio) dando una ginocchiata.

Nel caso in esame si devono applicare le specifiche circostanze aggravanti di cui all'art. 27, comma II, lettere a) (colpo alla testa) e b) (vulnerabilità) e vengono considerate le generiche circostanze attenuanti di cui all'art. 11, comma II del Regolamento di Giustizia (*i.e.* l'aver agito per divincolarsi da una illegittima presa da terra di un'avversaria, la poca forza usata per portare a termine i colpi, l'assenza di conseguenze dannose per la giocatrice colpita) e le disposizioni dell'art. 12 punto 3 del Regolamento di Giustizia, ritenendosi però prevalenti le circostanze aggravanti.

In ragione di ciò il Giudice Sportivo, anche seguendo la consolidata giurisprudenza che si è formata su casi simili, irroga la sanzione di **4 (quattro) settimane di squalifica**, di cui una per la lett. k) una per la lett. x) e due per la lettera m) dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia, sanzione che dovrà intendersi aumentata di **1 (una) settimana** di squalifica per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera a) e di **1 (una) ulteriore settimana di squalifica** per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera b).

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD IN DATA 11 DICEMBRE 2018

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo

In accoglimento dell'istanza presentata dalla società Donne Etrusche Rugby ASD visti gli artt. 11, 12, 14, 27/1 lettere m), k) e x) nonché gli artt. 27/2 lettere a) e b), 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, irroga alla Sig.ra Laura Farolfi, la sanzione di settimane 4 (quattro) di squalifica per la violazione dell'art. 27 punto 1 lettere m), k) e x), la sanzione di settimane 1 (una) di squalifica per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera a), e l'ulteriore sanzione di 1 (una) settimane di squalifica per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera a) del Regolamento di Giustizia e così per un totale di **6 (sei) settimane di squalifica**, dal 20 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019.

In ragione dell'accoglimento dell'istanza la Donne Etrusche Rugby ASD non è onerata del versamento del contributo di accesso alla giustizia.

Roma, 20 dicembre 2018

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA Girone 1 "VALSUGARA RUGBY PADOVA/VERONA RUGBY ASD" del 16/12/2018

Il Giudice Sportivo,

vista la comunicazione di rinuncia alla gara in oggetto inviata dalla Società Verona Rugby Asd in data 13 dicembre 2018;

visti gli art. 29/1 lett. e) Reg. di Giustizia e art. 16 lett. b), art. 24 1° comma e art. 25 lett. a) del Reg. Attività Sportiva, dichiara la Società Verona Rugby Asd rinunciataria e perdente con il risultato di 20 a 0 (4 - 0) in favore della Società Valsugana Rugby Padova, la punisce inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la **MULTA di € 1.000,00**, maggiorata di € 800,00 poiché trattasi di rinuncia a gara in trasferta, in totale **MULTA di € 1.800,00=(MILLEOTTOCENTO/00)**, così come previsto dalla Circolare Informativa 2018/2019 al punto 10.2) 3° comma di pag. 96.

Roma, 19 dicembre 2018

(Avv. Marco Cordelli)

DELIBERA GARA – Girone 2 - "UNIONE RUGBY CAPITOLINA/CUS PISA" del 16/12/2018

Il Giudice Sportivo

visto il referto arbitrale della Sig.ra Rubina Panariello, nel quale risulta che la società CUS Pisa presentava un elenco nominativo con 15 giocatrici in lista gara;

rilevato che durante la gara si infortunava la giocatrice **n. 2** Sig.ra Silvia Donati (tess.602177) al 35° minuto del secondo tempo ed era costretta ad abbandonare il terreno di gioco;

considerato che l'arbitro sospendeva la gara al 35' del 2° tempo per il venir meno il numero minimo di partecipanti previsto dalle norme federali;

visto l'art. 30 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 15 2° comma, lett. c) e 16 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva e la Circolare Informativa stagione sportiva 2018/2019 punto 4.8.1 pag. 63, dichiara la società Cus Pisa perdente, con il risultato conseguito sul campo di 111 a 0 (mete 17 - 0) in favore della società Unione Rugby Capitolina.

Roma, 19 dicembre 2018

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BONALDO ELISA**, della RUGBY COLORNO F.C. ASD, espulso temporaneamente al 25° del 1°tempo
- **DALL'ANTONIA MARTINA**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **DI DIO GRETA MARIA**, della AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- **LUNGI VIRGINIA**, della CUS FERRARA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **ESTE MICHELA**, della BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD, espulso al 21° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. X) (SPIRITO SPORTIVO), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 17/12/2018 al 30 Dicembre 2018 compresi)**

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

I Giudici Sportivi Nazionali
(Avv. Marco Cordelli)
(Avv. Francesco Grillo)